

Il Presidente della Regione richiama le seguenti leggi regionali:

- legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 “Disciplina per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni.”;
- legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 “Disposizioni concernenti l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l’istituzione dello sportello unico per le attività produttive.”;
- legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”;
- legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta.”.

Richiama, in particolare, le seguenti disposizioni dettate dalle suddette leggi:

- l’art. 4 della l.r. 31/2000 che attribuisce l’esercizio delle funzioni disciplinate dalla medesima legge, per il territorio di competenza, al Comune di Aosta e agli altri Comuni, in forma associata attraverso le Comunità montane, ai sensi dell’art. 83 della l.r. 54/1998;
- l’art. 32 della l.r. 11/1998, che attribuisce alle Comunità montane funzioni in materia di impianti di telecomunicazioni;
- l’art. 3 della l.r. 11/2003 che assegna ai Comuni, i quali le esercitano singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, ai sensi dell’art. 83 della l.r. 54/1998, le funzioni amministrative di cui all’art. 1 della medesima legge, assicurando che l’intero procedimento sia affidato ad un’unica struttura, dotata di uno sportello unico per le attività produttive;
- l’art. 67, comma 2, della l.r. 54/1998 che stabilisce che le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali;
- l’art. 71 della l.r. 54/1998 che definisce le Comunità montane quali enti locali finalizzati all’esercizio in modo associato delle funzioni comunali, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti del livello di governo locale, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e dell’aderenza alle condizioni socio-territoriali;
- l’art. 83 della l.r. 54/1998 che, nell’elenco esemplificativo, non certo esaustivo, di cui al comma 2, ricomprende la localizzazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di telecomunicazione, i servizi socio-assistenziali e la raccolta di rifiuti solidi urbani tra quelle funzioni di competenza comunale che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non potendo essere svolte in modo ottimale dai Comuni, possono da questi essere esercitate attraverso le Comunità montane;
- l’art. 84 della l.r. 54/1998 che conferisce alla Giunta regionale la facoltà di deliberare, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere delle commissioni consiliari competenti, l’individuazione delle funzioni comunali che debbono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata da parte delle Comunità montane, eventualmente indicando soglie e parametri che costituiscono presupposto per l’obbligatorietà dell’esercizio in forma associata;

- l'art. 85 della l.r. 54/1998 con il quale è fatto obbligo ai Consigli comunali di deliberare, entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui all'art. 84, l'esercizio, attraverso le Comunità montane, delle singole funzioni comunali individuate dalle suddette deliberazioni;
- l'art. 86 della l.r. 54/1998 con cui si prevede che i rapporti finanziari e organizzativi, nonché l'eventuale trasferimento di personale - da realizzarsi nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente -, connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposite convenzioni tra i Comuni e le Comunità montane interessate;
- l'art. 91 della l.r. 54/1998 che consente alla Comunità montana di prestare assistenza tecnica ai Comuni membri che la richiedano e che non dispongano delle necessarie risorse tecniche e di personale, con servizi appositi volti all'attuazione di procedimenti amministrativi, alla realizzazione di studi e ricerche, allo svolgimento di azioni che richiedano competenze tecniche specialistiche altrimenti non disponibili;
- l'art. 104 della l.r. 54/1998, che prevede che gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo.

Fa rilevare che, nel rispetto ed in attuazione dei principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e di sussidiarietà tra i diversi livelli di governo, posti a fondamento dell'intero impianto normativo della l.r. 54/1998, è dovere delle amministrazioni locali esercitare le funzioni di loro competenza al livello di governo al quale sia garantita la migliore esecuzione delle funzioni medesime, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità. Di qui l'opportunità di ribadire che le Comunità montane possono sottoscrivere tra loro apposite convenzioni per la definizione delle modalità organizzative e finanziarie relative all'attuazione di funzioni e servizi a livello sovracomunitario, in conformità con quanto previsto dall'art. 104 della l.r. 54/1998.

## LA GIUNTA REGIONALE

- viste le leggi regionali n. 31/2000, n. 11/2003, n. 11/1998 e n. 54/1998;
- vista la nota, prot. n. 1088 – Pos. 01, in data 23 febbraio 2005, con la quale il Consiglio permanente degli enti locali, in attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea del Consiglio medesimo svoltasi il 21 dicembre 2004, propone, ai fini dell'adozione della deliberazione di cui all'art. 84 della l.r. 54/1998, il seguente elenco di funzioni comunali, aggiuntive a quelle previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3894/2002, da esercitarsi obbligatoriamente in forma associata da parte delle Comunità montane:
  - a) raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani;
  - b) servizi socio-assistenziali per anziani (con riferimento ai servizi erogati sia nelle strutture che a domicilio);
  - c) funzioni attribuite ai Comuni dall'art. 3 dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 recante "*Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia*

*di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive”;*

d) funzioni attribuite ai Comuni dall'art. 4 della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 recante *“Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni”;*

- ritenuto, per le funzioni ed i servizi in questione, non necessario individuare soglie e parametri che costituiscano presupposto per l'obbligatorietà dell'esercizio in forma associata, trattandosi, nei primi due casi, di servizi già di fatto gestiti dalla maggior parte delle Comunità montane per la maggioranza dei Comuni compresi nel loro territorio, negli altri, di funzioni che, per la loro complessità e per la specializzazione delle professionalità necessarie per il loro esercizio, debbono essere conseguentemente allocate in ambito comunitario o sovracomunitario, tale essendo il livello ottimale per la loro gestione;
- ritenuto, in particolare, per quanto riguarda le funzioni di cui all'art. 4 della l.r. 31/2000, che le stesse siano già ope legis da esercitarsi in forma associata attraverso le Comunità montane, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 32 della l.r. 11/1998, ma che sia nondimeno opportuno, per evitare dubbi interpretativi, formalizzare tale obbligo con le procedure di cui all'art. 84 della l.r. 54/1998;
- richiamato il proprio atto n. 743 in data 14/03/2005, con il quale si sottoponeva alle competenti Commissioni consiliari la presente proposta di deliberazione;
- visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare con nota n. 2853 in data 31/03/2005;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4879 in data 30 dicembre 2004 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2005/2007 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento enti locali, sanzioni amministrative e servizi di prefettura, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 lett. e) - e 59 - comma 2 - della l.r. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

1) di individuare, ai sensi dell'art. 84 della l.r. 54/1998, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, il seguente ulteriore elenco di servizi e funzioni comunali da esercitarsi obbligatoriamente in forma associata da parte delle Comunità montane:

a) raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani;

- b) servizi socio-assistenziali per anziani (con riferimento ai servizi erogati sia nelle strutture che a domicilio);
  - c) funzioni attribuite ai Comuni dall'art. 3 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 recante *“Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive”*;
  - d) funzioni attribuite ai Comuni dall'art. 4 della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 recante *“Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni”*;
- 2) che i servizi e le funzioni svolte obbligatoriamente in forma associata possano essere esercitate dalle Comunità montane anche in convenzione tra loro, ai sensi dell'art. 104 della l.r. 54/1998;
  - 3) che l'esercizio obbligatorio in forma associata attraverso le Comunità montane dei servizi e delle funzioni di cui al punto 1 decorrerà dalla data del 1° gennaio 2006, fatte salve eventuali deroghe particolari per contratti di appalto con scadenza successiva a tale termine;
  - 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 85, comma 1, della l.r. 54/1998, i Consigli comunali, ove non vi avessero già provveduto, dovranno deliberare l'esercizio obbligatorio in forma associata attraverso le Comunità montane dei servizi e delle funzioni di cui al punto 1 in tempo utile al fine di rispettare il termine di cui al punto 3.